

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso per gli Associati: Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.**
2. **Avviso per gli Associati: Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 al 14 agosto compresi.**
3. **Avviso per gli Associati: Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.**
4. **Avviso per gli Associati: Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 10 al 14 agosto compresi.**
5. **DECRETO 29 aprile 2020 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stål) .**
6. **CORONAVIRUS – Attivazione servizio INAIL sulla sorveglianza sanitaria eccezionale .**
7. **Crediti di imposta per spese adeguamento ambienti di lavoro e/o sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione per dipendenti e utenti .**

AVVISI PER GLI ASSOCIATI

1) Orario Estivo e Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **da lunedì 3 agosto e sino a venerdì 28 agosto 2020 compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Si comunica, inoltre, che dal giorno 10 agosto al giorno 14 agosto 2020 compresi i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 10 al 14 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 10 al 14 agosto compresi), il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed

impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni dal **10 al 14 agosto 2020** le richieste dovranno essere inviate **tramite E-mail:** v.romagnoli@confagricolturabologna.it.

Referente sarà la sig.ra Valentina Romagnoli, contattabile al numero 051/827301, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Si precisa che per le assunzioni del **14 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 13.30 del 13 agosto** per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

(A. Flora)

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio .

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 10 al 14 agosto compresi), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: v.romagnoli@confagricolturabologna.it.

Referente sarà la sig.ra Valentina Romagnoli, contattabile al numero 051/827301, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

(A. Flora)

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 10 al 14 agosto compresi.

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 10 al 14 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato. Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.

(A. Flora)

5) DECRETO 29 aprile 2020 - Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e il contrasto della Cimice asiatica (*Halyomorpha halys* Stål) .

Si informano gli interessati che a seguito dei gravi danni provocati, nel corso del 2019, dalla Cimice asiatica su diverse colture e in considerazione della sua rapida espansione, il ministero ha disposto misure di profilassi fitosanitarie idonee a monitorare le popolazioni dell'insetto e controllarne la diffusione.



Pertanto, i Servizi fitosanitari regionali, in collaborazione con le strutture tecnico-scientifiche operanti sui territori, effettueranno annualmente indagini allo scopo di definire il grado di presenza nel territorio nazionale.

Ne consegue che in base alle attività di indagine, verranno distinte le aree in funzione della densità di popolazione della *Halyomorpha h.* e saranno prescritte le misure di intervento.

Le organizzazioni e le associazioni dei produttori effettueranno controlli a campione per verificare la corretta strategia di controllo della Cimice e una particolare attenzione dovrà essere posta all'esecuzione della difesa fitosanitaria e delle pratiche agronomiche secondo quanto indicato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Massima divulgazione in merito alle strategie di controllo, compresi i prodotti fitosanitari da utilizzare e la tempistica da rispettare affinché l'intervento di difesa sia efficace, sarà fornito attraverso la pubblicazione sul sito internet del Servizio fitosanitario di bollettini e materiale.

(A. Caprara)

6) CORONAVIRUS – Attivazione servizio INAIL sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.

Si informa che l'**INAIL**, in attuazione dell'articolo 83 del D.L. 34/2020 concernente l'introduzione dell'obbligo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori "fragili", come misura di prevenzione dal Covid-19 (cfr. Circolare del Direttore Generale prot 312 del 27 maggio 2020), ha attivato, dal 1 luglio u.s., il servizio per richiedere le visite mediche.

Si ricorda che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, è stato introdotto l'obbligo per le attività produttive e commerciali di istituire una sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Il datore di lavoro deve informare, con qualunque mezzo (lettera, mail, cartelli, ecc. ...), i propri dipendenti della possibilità, per le casistiche sopra riportate, di essere visitati da un medico competente, nominato dal datore di lavoro stesso, per il periodo emergenziale COVID-19.

Il medico potrà disporre misure preventive particolari per i singoli lavoratori.

Si tratta di una sorveglianza sanitaria ai soli fini Covid-19, pertanto ai medici competenti incaricati non spettano i compiti propri del medico competente disciplinati dal D.Lgs. 81/2008.

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

(Immagine tratta dal sito INAIL)

Di conseguenza un parere di inidoneità alla mansione per rischio Covid-19 non può in ogni caso giustificare il recesso dal contratto di lavoro.

La sorveglianza sanitaria eccezionale può essere realizzata attraverso:

- l'attività ordinaria del medico competente se già nominato in azienda;
- la nomina di un medico competente per il periodo emergenziale;
- la richiesta ai servizi territoriali di INAIL (a pagamento).

Per le aziende che non abbiano provveduto a nominare un medico aziendale per il periodo emergenziale, è a disposizione degli associati, il medico competente di Confagricoltura Bologna, che in convenzione, applicherà le medesime tariffe dell'INAIL.

Per maggiori informazioni contattare il Responsabile dell'Ufficio Sicurezza di Confagricoltura Bologna, P. Agr. Stefano Casini (tel. 051.78.39.24; e-mail: s.casini@confagricolturabologna.it).

(A. Flora)

7) Crediti di imposta per spese adeguamento ambienti di lavoro e/o sanificazione ed acquisto dei dispositivi di protezione per dipendenti e utenti.

Il "Decreto Rilancio" (D.L. 34/2020) con gli articoli 120 e 125 ha introdotto due crediti di imposta per fronteggiare le conseguenze economiche e finanziarie determinate dall'emergenza Covid19.

L'**articolo 120** del D.L. 34/20 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 in relazione agli **interventi necessari per adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro** al fine di far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID19 fino ad un massimo di spese di 80 mila euro per ciascun beneficiario. Il credito adeguamento è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Le disposizioni dell'articolo 120 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni **in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'elenco allegato al D.L. 34/20, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Per il settore agricolo nell'elenco sono presenti i codici Ateco relativi alle attività agrituristiche: 552052 e 561012.

E' richiedibile per le spese sostenute in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica disposta dal provvedimento del 10/07/20 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 20 luglio 2020 e **non oltre il 30 novembre 2021**.

Il credito di imposta per l'adeguamento ambienti di lavoro (art. 120) è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24 con tributi e contributi a debito oppure ceduto a terzi entro il 31 dicembre 2021 secondo le modalità impartite dall'Agenzia.

L'Agenzia precisa che sia l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia la cessione a soggetti terzi può avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili.

E' inoltre previsto che il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, pertanto eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati o ceduti negli anni successivi.

L'**articolo 125** del D.L. 34/20 riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati**, nonché per l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi** atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti fino ad un massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario.

Il credito sanificazione è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione tramite modello F24.

Il credito spetta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

E' richiedibile in relazione alle spese sostenute per:

- a)** la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b)** l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c)** l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d)** l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscan-ner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e)** l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

L'**art. 125** prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito sanificazione, al fine del rispetto del limite di 200 milioni di euro per l'anno 2020.



Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione telematica disposta dal provvedimento del 10/07/20 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 20 luglio 2020 e **non oltre il 07 settembre 2020**.

Il credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dpi (art. 125) è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili in compensazione in F24 con tributi e contributi a debito oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento della spesa o in alternativa può essere ceduto a terzi entro il 31 dicembre 2021 secondo le modalità impartite dall'Agenzia.

L'Agenzia precisa che sia l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 sia la cessione a soggetti terzi può avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. E' inoltre previsto che il credito potrà essere utilizzato in compensazione solo a decorrere dal 1 gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021, pertanto eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati o ceduti negli anni successivi.

La modulistica è unica per entrambe le agevolazioni e deve essere utilizzata per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare:

- delle spese che danno diritto al credito adeguamento;
- delle spese che danno diritto al credito sanificazione, onde consentire, per tale credito, di individuare la quota dello stesso effettivamente fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Il modello può, quindi, essere utilizzato per comunicare l'ammontare delle predette spese riferite ad uno solo dei due crediti d'imposta oppure ad entrambi, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma.

Oltre ai dati anagrafici è richiesta l'indicazione dell'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2020 fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione ed anche **l'ammontare delle spese da sostenere** dal mese della sottoscrizione della comunicazione e fino al 31.12.2020.

Con apposita Risoluzione Ministeriale verranno stabiliti i codici tributo per l'utilizzo di tali crediti.

Gli associati aderenti al servizio contabilità di Confagricoltura, interessati alla presentazione dell'istanza relativa al credito sanificazione **il cui termine di presentazione scade il giorno 7 settembre 2020**, sono invitati a manifestare l'interesse ad usufruire dell'agevolazione, avendone i requisiti, **contattando i propri uffici di Zona entro e non oltre il giorno 6/8/2020**.

Nei primi giorni di settembre verranno richiamati per la predisposizione della domanda.

(E. Cricca)

| | |
|--|---|
| Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna | Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00 |
| Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994 |  |
| Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana | |
| Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna | |